

ALLEGATO "A" AL N. 2562 DI RACCOLTA  
STATUTO  
dell' "Associazione Udinese Amici dei Musei e dell'Arte"

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE

L'Associazione denominata "Associazione Udinese Amici dei Musei e dell'Arte", fondata nel 1968, è regolata dal presente statuto.

ARTICOLO 2) SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede a Udine, attualmente presso i locali di Palazzo Mantica, in via Manin n. 18.  
L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3) SCOPI

L'Associazione, apartitica, apolitica e senza finalità di lucro, persegue i seguenti scopi:

- approfondire e diffondere la conoscenza dell'arte in tutte le sue manifestazioni mediante conferenze e visite ai monumenti, ai musei, alle collezioni, alle mostre ed ai luoghi di interesse storico-artistico, in Friuli, in Italia ed all'estero;
- collaborare con i Musei, le Biblioteche, gli Archivi, gli Istituti culturali pubblici e privati, della città di Udine e della regione Friuli Venezia Giulia promuovendo e/o appoggiando iniziative volte alla valorizzazione e all'incremento del loro patrimonio storico-artistico-culturale;
- assumere ogni altra iniziativa in favore dell'arte, compatibile con le proprie possibilità operative, come promuovere donazioni, curare pubblicazioni specializzate, restauri di opere del patrimonio museale cittadino.

ARTICOLO 4) ASSOCIATI

Hanno diritto di aderire all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che siano interessate alle finalità e all'attività dell'Associazione.

Essi acquisiscono la qualifica di associato inviando al Consiglio Direttivo una lettera o e-mail di adesione. Costituisce prova di adesione, altresì, il versamento del contributo associativo annuale.

L'adesione all'Associazione impegna i singoli associati per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno in mancanza di dimissioni presentate ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

ARTICOLO 5) PATRIMONIO

L'Associazione per attuare i propri scopi si avvale della gestione del proprio patrimonio costituito dalle quote annuali associative, dai contributi erogati a qualsiasi titolo da enti, istituzioni e privati, dai beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione medesima.

Tutte le entrate e i proventi realizzati dall'attività dell'Associazione sono utilizzati ed impiegati per il raggiungimento e l'attuazione delle finalità dell'Associazione stessa.

Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve derivanti dall'attività dell'Associazione o residui in esito alla procedura di scioglimento e liquidazione non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, a favore degli associati.

ARTICOLO 6) CATEGORIE DI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno eguali diritti e uguali doveri.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le delibere e le direttive che, in base allo statuto stesso, siano adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli associati si distinguono in:

- ordinari;
- familiari;
- juniores;
- sostenitori;
- onorari.

Sono associati ordinari coloro che siano stati regolarmente ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 e corrispondano annualmente la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono associati familiari e juniores coloro che siano stati regolarmente ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 e corrispondano annualmente la quota associativa ridotta determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono associati sostenitori coloro che siano stati regolarmente ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 e si offrono volontariamente di versare una quota associativa maggiore rispetto alla quota associativa ordinaria determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono associati onorari quelle persone e/o enti che, in seguito al riconoscimento di particolari meriti da parte dell'Associazione, vengano proclamati tali dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono inoltre associati onorari di diritto il Dirigente dei Servizi Integrati di Cultura e Musei, i Conservatori dei Civici Musei di Udine ed i Direttori e Conservatori degli altri Musei Cittadini.

La qualifica di associato, i diritti, gli obblighi e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili sia in caso di scioglimento del singolo rapporto sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

#### ARTICOLO 7) DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

L'associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto di:

- intervenire alle assemblee degli associati con diritto di voto;
- ricoprire le cariche sociali;
- fruire dei servizi dell'Associazione e partecipare alle sue attività.

Ha altresì il dovere di:

- accettare e rispettare le norme del presente statuto nonché le delibere del Consiglio Direttivo;
- collaborare alle attività dell'Associazione;
- accettare le cariche sociali od altri incarichi cui fossero chiamati dagli organi dell'Associazione, salvo documentato e motivato impedimento;
- comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri associati sia della stessa Associazione;
- osservare il segreto d'ufficio sulle notizie e sui fatti afferenti l'Associazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell'incarico espletato o della carica ricoperta;
- versare nei termini previsti la quota associativa.

#### ARTICOLO 8) PRESIDENTI ED ASSOCIATI ONORARI

Può essere conferito il titolo di "Presidente Onorario" a persone che – nello svolgimento della carica di Presidente dell'Associazione – abbiano acquisito particolari meriti.

Gli associati onorari ed il Presidente Onorario non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, senza diritto di voto, e alle iniziative che verranno promosse dall'Associazione.

#### ARTICOLO 9) DECADENZA DELL'ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- decadenza.

Le dimissioni dell'associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza dell'associato si verifica a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi annuali entro i termini stabiliti dal Consiglio. La decadenza deve essere constatata e deliberata dal Consiglio Direttivo ed avrà efficacia nei confronti dell'associato dal momento del ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (pec).

L'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né alla restituzione della quota o dei contributi versati in caso di scioglimento del rapporto per qualsiasi causa dipenda.

## ARTICOLO 10) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) i Revisori dei Conti.

## ARTICOLO 11) ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberante della Associazione.

L'assemblea degli associati ha il compito impartire le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Inoltre può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati nonché su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti per fatti gravi riscontrati nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvi casi di forza maggiore, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato al socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea mediante consegna dell'avviso a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, con specificati gli argomenti all'ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione, anche nello stesso giorno purchè intercorra almeno un'ora tra le due convocazioni.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento del contributo associativo annuale. Ciascun associato potrà rappresentare al massimo cinque associati purchè munito di regolare delega scritta.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice-Presidente ed in difetto dalla persona designata dai presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario. Il Segretario redigerà il verbale delle deliberazioni dell'assemblea. Tali verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori in caso di votazioni elettive.

Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate per scrutinio segreto.

L'assemblea potrà riunirsi anche fuori dalla sede dell'Associazione purchè nel territorio del Comune di Udine.

## ARTICOLO 12) ASSEMBLEA ORDINARIA

Per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria degli associati è necessario - in prima convocazione - l'intervento di tanti associati, in proprio o per delega, che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione l'assemblea è costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria degli associati delibera con la maggioranza semplice (metà più uno) degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria degli associati delibera sui seguenti argomenti:

- nomina degli organi direttivi;
- approvazione annuale della relazione consuntiva e preventiva degli organi direttivi sull'attività sociale;
- approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'associazione e del bilancio preventivo;
- nomina di eventuali soci onorari;

- definizione dei criteri generali dell'attività dell'Associazione;
- su ogni argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria degli associati è necessario - in prima convocazione - l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto di voto in proprio o per delega; mentre in seconda convocazione l'assemblea è costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria degli associati delibera, in qualsiasi convocazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria degli associati delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

#### ARTICOLO 14) CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSIZIONE E COMPITI

Il Consiglio Direttivo si compone di 8 (otto) membri; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Esso può emanare regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 15) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta dei componenti del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento della riunione mediante consegna dell'avviso scritto a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, con specificati gli argomenti all'ordine del giorno e la data di convocazione.

In caso di comprovata urgenza il Presidente potrà convocare i membri del Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza semplice dei membri presenti.

#### ARTICOLO 16) RUOLO DEI CONSIGLIERI

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

I consiglieri che risultano assenti per più di tre sedute consecutive senza motivata giustificazione sono dichiarati decaduti.

In caso di morte, dimissioni, decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione o con il soggetto che, secondo i risultati delle votazioni, seguiva immediatamente i membri eletti oppure con un soggetto a scelta del Consiglio stesso, anche tra persone che svolgano già incarichi per l'Associazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà alla nomina del consigliere in sostituzione di quello morto, dimesso o decaduto.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della condizione, convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente e senza diritto di voto, soggetti estranei all'Associazione che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse dell'Associazione.

#### ARTICOLO 17) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

I membri del Consiglio direttivo sono responsabili dell'amministrazione dell'Associazione.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- d) delibera sull'ammissione o la decadenza degli associati;
- e) nomina, tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; il Segretario e il Tesoriere
- f) approva entro 120 (centoventi) giorno dalla fine dell'esercizio, salvo casi eccezionali, i progetti di rendiconto economico e finanziario e di bilancio preventivo, da presentare per l'approvazione all'Assemblea degli associati;
- g) decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- h) stabilisce le prestazioni di servizi degli associati e dei terzi e le relative norme o modalità;
- i) indice le assemblee degli associati ordinarie e straordinarie dando esecuzione alle delibere in esse assunte;
- j) predisporre regolamenti interni atti a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e le sue attività;
- k) assume qualsiasi altro atto non attribuito espressamente alla competenza dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 18) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo quanto previsto dall'art. 19 dello statuto.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o legittimo impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

#### ARTICOLO 19) VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualvolta questi sia assente o impedito.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### ARTICOLO 20) TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali, contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### ARTICOLO 21) IL SEGRETARIO

Il Segretario – nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente - affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, conserva i verbali delle riunioni e la corrispondenza.

#### ARTICOLO 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea ordinaria degli associati tra persone di comprovata serietà, anche estranee all'Associazione.

Tra i suoi membri il Collegio nomina un Presidente. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di decidere sui reclami dei soci riguardo ai provvedimenti del Consiglio direttivo in materia di violazioni delle norme statutarie e in materia disciplinare.

Qualora la vertenza dovesse riguardare un componente del Collegio, esso delibererà con l'astensione del componente interessato.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad ottemperare alle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia giudizi inappellabili. I suoi membri sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

#### ARTICOLO 23) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 2 (due) membri effettivi ed uno supplente eletti ogni 3 (tre) anni dall'assemblea dei soci. Essi hanno il compito di vigilare sull'amministrazione e possono controllare in qualsiasi momento la contabilità sociale.

Esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea degli associati. I revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

#### ARTICOLO 24) CARICHE SOCIALI

Ogni carica dell'Associazione è a titolo gratuito ed è fatto espresso divieto di corrispondere compensi od onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione sia in denaro che in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a membri degli organi deliberanti e/o di controllo per l'attività svolta all'interno dell'Associazione essendo incarichi senza corrispettivo.

I soci eletti potranno avere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per incarichi approvati e affidati dal Consiglio Direttivo per conto e nell'interesse dell'associazione.

#### ARTICOLO 25) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario accompagnato da una relazione scritta dei Revisori sullo svolgimento dell'attività associativa ed il bilancio di previsione.

Tale documentazione deve essere approvata dall'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salvo causa di forza maggiore.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ed in caso di suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione, anche se di natura commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di debiti e crediti, il patrimonio netto residuo viene devoluto ad un'altra associazione con finalità analoga o a beneficio dei Civici Musei di Udine per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 26) NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge europee, nazionali e regionali vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO

Venuto Francesca

Nicolò Lovaria Notaio (L.S.)